

18.
Tribunale di Milano
decreto 24.11.1999 – est. Gatto

espulsione per diniego riconoscimento *status* di rifugiato – **poteri del giudice di accertare** i presupposti del diniego: **esclusione; accertamento solo formale** dei presupposti dell'espulsione (sopravvenuta revoca del permesso di soggiorno);
potere del giudice di sospendere l'espulsione in pendenza del termine per impugnare il diniego di riconoscimento dello *status* di rifugiato: **esclusione; sospensione** – natura di **misure speciale** ammissibile solo se prevista dalla legge;

ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato: esclusione in difetto di dimostrazione dei requisiti richiesti dalla legge; **applicazione della legge 217/90: necessità;**
art. 13, co. 2 e 10, d.lgs. 286/98; l. 217/90: Convenzione di Ginevra del 1951;

Il giudice sciogliendo la riserva che precede; letto il ricorso presentato da (*omissis*) avverso il provvedimento di espulsione emesso dal prefetto di Milano in data 13.11.1999; esaminati gli atti e i documenti di causa e sentito il ricorrente;

rilevato che il ricorrente contesta la legittimità del provvedimento di espulsione emesso nei suoi confronti ai sensi dell'art. 13, comma II, lett. b) d.lgs. 25.7.1998 n. 286, lamentando che lo stesso si fonda sull'erronea decisione negativa assunta nei suoi confronti dalla Commissione centrale in ordine al richiesto riconoscimento dello *status* di rifugiato politico;

ritenuto che spetta esclusivamente alla citata Commissione centrale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato politico la competenza a valutare la domanda di asilo politico presentata dallo straniero, anche per quanto attiene alla sussistenza o meno dei relativi presupposti (Cons. Stato 6 marzo 1995, n. 149), con la conseguenza che a questo giudice in concreto adito è rimesso solo il potere di valutare se il decreto prefettizio sia stato emesso nel rispetto delle previsioni di cui alla normativa in vigore;

rilevato che, nel caso di specie, il diniego del riconoscimento al ricorrente dello *status* di rifugiato politico e la mancanza di ogni presupposto per ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per altro titolo, certamente non ravvisabile in quelle stesse ragioni di asserita persecuzione politica poste a base della richiesta di asilo, hanno determinato il venir meno dell'efficacia del permesso di soggiorno provvisoriamente rilasciato dalla questura in favore del ricorrente in attesa che venisse definito il procedimento dinanzi alla competente commissione;

ritenuto che, di conseguenza, il decreto di espulsione impugnato risulta essere stato emesso in ipotesi consentita dalla legge;

ritenuto, peraltro, che l'ordinamento non prevede la possibilità per il giudice adito di sospendere l'efficacia di quel decreto, dato che codesto potere, stante la sua natura eccezionale, presuppone la necessità di un suo espresso riconoscimento (così come è avvenuto nel procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione *ex art. 22 l. 689/81*), e pertanto rimane esclusa ogni possibilità di applicazione analogica della specifica disciplina in altra sede prevista;

rilevato, comunque, che il solo intento del ricorrente di impugnare il provvedimento di diniego davanti ad altra autorità giudiziaria non è certamente sufficiente a giustificare la richiesta di sospensione del presente procedimento (ed a maggior ragione la possibilità di una pronuncia, al riguardo, da parte di questo giudice) e che invece è necessaria la pendenza di un procedimento la cui definizione sia effettivamente pregiudiziale;

rilevata infine l'inammissibilità dell'istanza con cui il ricorrente chiede di poter godere del beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato, giacché in concreto mancano i presupposti richiesti al detto fine dalla legge 30 luglio 1990, n. 217, la cui applicazione nel proce-

dimento in esame è, peraltro, espressamente prevista dall'art. 3, comma IV, Regolamento di attuazione del T.U. immigrazione;

rilevato infatti che l'istante non può dirsi legittimato a chiedere ed ottenere l'ammissione al gratuito patrocinio di cui al T.U. immigrazione giacché:

- anche se l'art.13, comma decimo, di detta legge, prevede che "lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato", la stessa legge non consente, né espressamente né implicitamente, che l'ammissione possa aver luogo nel caso *de quo* anche nella insussistenza o nella mancata dimostrazione dell'esistenza dei presupposti e condizioni di legge;

- che, ai sensi dell'art.3, comma quarto, del d.p.r. 31.8.1999, n. 394, lo straniero, nel provvedimento di espulsione e nella sintesi di cui all'art. 3, comma terzo, dello stesso decreto, deve essere informato del diritto di essere assistito da un difensore di fiducia "con l'ammissione, qualora ne ricorrano i presupposti, al gratuito patrocinio a spese dello Stato a norma della legge 30 luglio 1990, n. 217";

- che anche a voler ammettere, in ipotesi, che per lo straniero, nel caso di cui alla presente legge, non sia necessario che in concreto ricorrano i presupposti di legge richiesti per ogni altro soggetto, non si può non riconoscere che di fronte a due possibili interpretazioni di una stessa normativa debba dirsi prevalente e debba essere osservata quell'interpretazione che corrisponda al dettato costituzionale e specificamente non risulti in chiara violazione del disposto degli artt.3 e 24 della costituzione, qual è, nella specie, l'interpretazione sopra indicata dal decidente; rilevato, in particolare, che il ricorrente ha dichiarato di non essere in grado di produrre alcuna documentazione in merito ai propri redditi, così disattendendo il disposto normativo di cui all'art. 5 legge n. 217/1990, che disciplina il contenuto dell'istanza in oggetto ed indica la documentazione necessaria a supporto della stessa, né si è avvalso della facoltà di autocertificazione riconosciutagli dalla lett. b) del comma 1 del medesimo articolo, accompagnata dall'attestazione della autorità consolare competente secondo le modalità indicate dal comma 3;

P.Q.M.

respinge il ricorso e dichiara l'inammissibilità dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato.